

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

SEZIONE DI CATANIA – SEZ. II - n. 498/2012 R.G.

Avviso per integrazione contraddittorio

Ceraldi Calogero, nato a Bronte il 05.01.1973, Cod. Fisc. CRLCGE73A05B202B, **Vigneri Davide**, nato a Catania il 30.11.1976, Cod. Fisc. VGNDVD76S30C351B, **Barbagallo Alfio**, nato a Catania il 14.09.1966, Cod. Fisc. BRBLFA66P14C351L, **Fiumara Antonino**, nato a Catania il 30.01.1957, Cod. Fisc. FMRNNN57A30C351O, **Guglielmino Maria**, nata a Catania il 31.03.1969, Cod. Fisc. GGLMRA69C71C351R, **Ardini Marco**, nato a Catania il 22.11.1965, Cod. Fisc. RDNMRC65S22C351C, **Coppola Giovanni Francesco**, nato a Catania il 04.07.1970, Cod. Fisc. CPPGNN70L04C351C, **Sammartano Carlo**, nato a Belluno il 11.01.1971, Cod. Fisc. SMMCRL71A11A757S, **Grasso Caterina**, nata a Catania il 20.09.1975, Cod. Fisc. GRSCNR75P60C351J, e **Maugeri Rosanna**, nata a Catania il 29.11.1964, Cod. Fisc. MGRRNN64S69C351Y, tutti elett.te domiciliati in Catania, via Umberto n.296, presso lo studio dell’Avv. Pasquale Castorina (Cod. Fisc. CSTPQL66P27C351W) che li rappresenta e difende per procura in calce all’atto introduttivo e/o ai motivi aggiunti e che indica per le comunicazioni di cancelleria il fax 095536247 ovvero la mail pasqualemaria.castorina@pec.ordineavvocaticatania.it

CONTRO

Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore e legale rapp.te pro tempore

PREMESSO

che, in data 21.02.2012, assunto al n. 498/2012 R.G., gli esponenti, in uno ad altri poi rinunciatari, proponevano il sottostante ricorso

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

SEZIONE DI CATANIA

Ricorso

Ceraldi Calogero, nato a Bronte il 05.01.1973, Cod. Fisc. CRLCGE73A05B202B, Vigneri Davide, nato a Catania il 30.11.1976, Cod. Fisc. VGNDVD76S30C351B, Alfieri Fulvio, nato a Butera (CL) il 03.04.1969, Cod. Fisc. LFRFLV69D03B302U, Catri Calogero, nato a Mirabella Imbaccari, il 23.07.1953, Cod. Fisc. CTCRGR53L23F231E, Patanè Maria Rita, nata a Giarre il 04.07.1967, Cod. Fisc. PTNMRT67L44E017N, Ali' Giovanna, nata a Catania il 24.07.1957, Cod. Fisc. LAIGNN57L64C351L, Parisi Francesca, nata a Catania il 02.10.1947, Cod. Fisc. PRSFNC47R42C351C, Nicolosi Venerando, nato ad Aci Sant'Antonio il 13.02.1956, Cod. Fisc. NCLVRN56B13A029P, Barbagallo Alfio, nato a Catania il 14.09.1966, Cod. Fisc. BRBLFA66P14C351L, Guglielmino Antonino, nato a Catania il 28.03.1964, Cod. Fisc. GGLNNN64C28C351A, Fiumara Antonino, nato a Catania il 30.01.1957, Cod. Fisc. FMRNNN57A30C351O, Scalia Venera, nata a Catania il 21.05.1963, Cod. Fisc. SCLVNR63E61C351T, Alfieri Loredana, nata a Butera il 15.10.1967, Cod. Fisc. LFRLLL67R55B302A, Guglielmino Maria, nata a Catania il 31.03.1969, Cod. Fisc. GGLMRA69C71C351R, Strano Grazia, nata a Berna (CH) il 12.01.1971, Cod. Fisc. STRGRZ71A52Z133M, Ardini Marco, nato a Catania il 22.11.1965, Cod. Fisc. RDNMRC65S22C351C, Maugeri Grazia, nata a Catania il 12.03.1957, Cod. Fisc. MGRGRZ57C52C351Q, Maugeri Rosanna, nata a Catania il

29.11.1964, Cod. Fisc. MGRNN64S69C351Y, Iacona Giovanni Luca, nato a Catania il 14.07.1969, Cod. Fisc. CNIGNN69L14C351Y, Curcuoto Francesca, nata a Linguaglossa il 20.03.1957, Cod. Fisc. CRCFNC57C60E602G, Rapisarda Maria, nata a Catania il 16.05.1954, Cod. Fisc. RPSMRA54E56C351L, Lo Re Giuseppe, nato a Trieste il 14.06.1952, Cod. Fisc. LROGPP52H14L424Z, Pappalardo Giuseppina Maria Ausilia, nata a Catania il 24.05.1960, Cod. Fisc. PPPGPP60E64C351U, Coppola Giovanni Francesco, nato a Catania il 04.07.1970, Cod. Fisc. CPPGNN70L04C351C, Sammartano Carlo, nato a Belluno il 11.01.1971, Cod. Fisc. SMMCRL71A11A757S, Geraci Maria Angela, nata ad Asti il 19.04.1972, Cod. Fisc. GRMNG72D59A479I, Grasso Caterina, nata a Catania il 20.09.1975, Cod. Fisc. GRSCNR75P60C351J, Ligresti Fabrizio, nato a Piedimonte Etneo il 07.12.1973, Cod. Fisc. LGRFRZ73T07G597W, Grasso Vincenzo, nato a Catania il 06.08.1959, Cod. Fisc. GRSVCN59M06C351W, La Giglia Salvatore, nato a Nicosia il 08.11.1958, Cod. Fisc. LGGSVT58S08F892G, Costa Alberto, nato a Catania il 22.10.1963, Cod. Fisc. CSTLRT63R22C351S, Licciardello Alessandra, nata a Catania il 04.11.1969, Cod. Fisc. LCCLSN69S44C351G, e Cannuli Lucia, nata a Potenza il 17.02.1954, Cod. Fisc. CNNLCU54B57G942T, tutti elett.te domiciliati in Catania, via Umberto n.296, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Castorina (Cod. Fisc. CSTPQL66P27C351W) che li rappresenta e difende per procura in calce e che indica per le comunicazioni di cancelleria il fax 095536247 ovvero la mail pasqualemaria.castorina@pec.ordineavvocaticatania.it

CONTRO

Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore e legale rapp.te pro tempore

PER L'ANNULLAMENTO

- della Deliberazione del CdA dell'Università degli Studi del 23.12.2011 con la quale si adotta il Documento di Programmazione triennale relativo alla restante parte del triennio 2010-2012 in parte qua, del verbale di seduta, del Documento nella parte [E] in cui si decide, anche per il 2011 e 2012, di coprire il fabbisogno del personale tecnico-amministrativo mediante la procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato;

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.

FATTO

Gli odierni ricorrenti, tutti dipendenti a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Catania, nel 2009 partecipavano alle Selezioni interne, per titoli ed esami (ad es. D.D. n. 7286 del 29 giugno 2009, D.D. n. 7275 del 29 giugno 2009, meglio specificate nell'allegato elenco), per il passaggio dalla categoria C a quella D ovvero dalla D alla EP.

A conclusione delle stesse, pur non collocandosi in posizione utile, risultavano idonei.

Dal ch  il legittimo interesse allo scorrimento delle graduatorie, valevoli per un triennio, siccome previsto dalla normativa, allorch  si fossero resi disponibili i posti corrispondenti alla qualifica.

L'Amministrazione resistente, per , nonostante sollecitata anche sulla base dei recenti arresti giurisprudenziali, ha preferito prevedere la copertura dei posti resisi vacanti mediante la procedura di stabilizzazione dei precari assunti a tempo determinato.

Ineluttabile quindi il presente ricorso per l'annullamento del Piano di Programmazione triennale, e di tutti gli atti connessi, illegittimo per i seguenti

motivi di

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e violazione dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – contraddittorietà manifesta

I ricorrenti, anzitutto, si dolgono del fatto che la deliberazione impugnata è carente di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l'Università ad accordare la preferenza per la stabilizzazione dei precari, piuttosto che procedere all'assunzione di soggetti idonei, selezionati per concorso, mediante scorrimento della graduatoria.

Censura avallata da un recente arresto del Cons. Stato, che in Ad. Plen. [28 luglio 2011, n. 14], condividendo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, ha insegnato che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta ormai la regola, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

In particolare, nella pronuncia si legge:

"L'Adunanza Plenaria condivide la conclusione alla quale è pervenuta l'ordinanza della Sesta Sezione, con le precisazioni di seguito enunciate.

a) Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi "estrema", secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo.

b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l'idea opposta, in forza della quale,

la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale.

c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso.

d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

A queste conclusioni si perviene, anzitutto, mediante l'esame della disciplina riferita all'istituto dello scorrimento delle graduatorie, che costituisce il risultato di una complessa evoluzione, univocamente orientata alla progressiva dilatazione del suo spazio applicativo".

Di quanto sopra non si ha traccia nel provvedimento impugnato, che non contiene alcuna motivazione che dimostri l'avvenuta ponderazione dei contrapposti interessi.

E l'unica motivazione rinvenibile, peraltro non sufficiente ed idonea ai fini de quo, risulta essere viziata, poiché mentre con la stabilizzazione dei precari la P.A. assume su di se un onere economico in grado di incidere negativamente sulla compatibilità finanziaria del programma di fabbisogno di personale – come poi in realtà è accaduto per le stabilizzazioni operate nel 2010 – al contrario, con lo scorrimento della graduatoria degli idonei nessun aggravio vi sarebbe stante il blocco degli stipendi esistente sino al 31.12.2014; successivamente, il costo sarebbe limitato alla differenza della retribuzione tabellare, prevista dal CCNL, per il passaggio di categoria: somme peraltro già stanziare con pregresse determine ed utilizzate solo in parte.

L'annullamento del provvedimento in parte qua è consequenziale.

2. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – contraddittorietà manifesta

Peraltro, la determinazione dell'Amministrazione contrasta con gli Accordi con le OO.SS. e le pregresse relative decisioni con le quali la stessa aveva manifestato l'intento di procedere alla propria riorganizzazione attraverso la valorizzazione del personale già in dotazione.

Ed invero, con la pre-intesa del 10-01-2007 e del successivo accordo sul CCI, anni 2006-2007, oggetto di deliberazione del C.A. del 30/01/2007, sono state, tra l'altro, destinate ed accantonate somme per la programmazione della progressione economica verticale (PEV).

Nelle adunanze, rispettivamente, del 26 e 30 novembre 2007, il Senato

accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno adottato il "Regolamento per la progressione economica verticale del personale tecnico-amministrativo", emanato con D.R. n. 2199 del 4 marzo 2008.

Con la pre-intesa sul CCI, anno 2008 (vedi CA 23/06/2008 p.50), sono state, tra l'altro, destinate ed accantonate ulteriori somme per la programmazione della progressione economica verticale (PEV).

Con la delibera del CdA del 23/06/2008 p.50) – Accordo sulla tempistica PEO-PEV - l'Amministrazione si è impegnata, tra l'altro, a definire un programma triennale della progressione verticale e ad utilizzare le graduatorie sulla base delle esigenze e delle risorse disponibili.

Con la Delibera del 28 luglio 2008 del Consiglio di amministrazione si è approvato il Progetto di riorganizzazione funzionale della struttura tecnica ed amministrativa dell'Ateneo ed i criteri generali per la progressione economica verticale. E, alla luce delle notevoli esigenze di riorganizzazione e per rendere più efficienti i servizi già avviati, l'Amministrazione ha programmato la progressione verticale prevedendo di utilizzare le graduatorie nel triennio 2008-2010 fino al limite massimo di 151 unità consentite dalla normativa (per corrispondenza agli accessi dall'esterno), poi ridotte a 74 a seguito dell'entrata in vigore della L.1/2009.

In tutti i superiori documenti, si ribadisce, si evidenzia l'importanza per "la riorganizzazione dell'apparato amministrativo-gestionale che garantisca il recupero dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa" (così l'Accordo con le OO.SS.) della crescita e valorizzazione delle professionalità acquisite del personale in servizio.

Patrimonio dell'Università che andrebbe disperso, con grave nocumento

proprio per il pubblico interesse e violazione dell'art. 97 della Costituzione, se alla copertura dei posti si provvedesse esclusivamente mediante la stabilizzazione dei precari assunti a tempo determinato.

Quanto sopra, per la cui attuazione peraltro vi erano e vi sono i Punti Organico a disposizione, si ribadisce, è stato completamente obliato nella scelta della Programmazione triennale che ci occupa. con ulteriore difetto di motivazione nonché eccesso di potere per contraddittorietà [in tal senso anche T.A.R. Perugia Umbria, sez. I, 28 ottobre 2011 n. 337].

Dovutane è pertanto la rielaborazione con la considerazione delle graduatorie in corso di validità.

SOSPENSIONE

Le ragioni esplicitate evidenziano icu oculi la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti, il cui interesse verrebbe definitivamente compromesso se fossero costretti ad attendere la decisione nel merito della questione che interverrebbe dopo la scadenza di efficacia delle graduatorie nelle quali sono inseriti.

Pertanto, si chiede che l'on.le TAR in via cautelare emetta ogni provvedimento atto a rendere effettiva la misura, ordinando all'Amministrazione resistente di rielaborare il Programma triennale alla luce della esistenza e validità delle graduatorie inerente il personale tecnico - amministrativo nonché del diritto/interesse degli esponenti.

Per quanto sopra VOGLIA L'ON.LE T.A.R. ADITO

sospendere l'efficacia degli atti impugnati, disponendo ogni provvedimento idoneo a rendere effettiva la misura cautelare;

indi, nel merito, in accoglimento del ricorso, annullare tutti gli atti impugnati.

Giuseppe, nato a Trieste il 14.06.1952, Cod. Fisc. LROGPP52H14L424Z,

Pappalardo Giuseppina Maria Ausilia, nata a Catania il 24.05.1960, Cod. Fisc.

PPPGPP60E64C351U, Grasso Caterina, nata a Catania il 20.09.1975, Cod. Fisc.

GRSCNR75P60C351J, La Giglia Salvatore, nato a Nicosia il 08,11.1958, Cod. Fisc.

LGGSVT58S08F892G, Costa Alberto, nato a Catania il 22.10.1963, Cod. Fisc.

CSTLRT63R22C351S, Licciardello Alessandra, nata a Catania il 04.11.1969, Cod.

Fisc. LCCLSN69S44C351G, Bonato Alessandra, nata a Catania il 07.05.1960, Cod.

Fisc. BNTLSN60E47C351S, e Cannuli Lucia, nata a Potenza il 17.02.1954, Cod.

Fisc. CNNLCU54B57G942T, tutti elett.te domiciliati in Catania, via Umberto n.296,

presso lo studio dell'Avv. Pasquale Castorina (Cod. Fisc. CSTPQL66P27C351W) che

li rappresenta e difende per procura in calce e che indica per le comunicazioni di

cancelleria il fax 095536247 ovvero la mail

pasqualemaria.castorina@pec.ordineavvocaticatania.it

CONTRO

Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore e legale rapp.te pro

tempore, e

NEI CONFRONTI

Ferrauto Giovanna Gabriella, Trovato Gianluca Isidoro, Sanfilippo Maria, Musumeci

Emilia Cinzia e Leonardi Natalia

PER L'ANNULLAMENTO

- della Deliberazione del CdA dell'Università degli Studi di Catania del 28.12.2012,

con la quale si decide la ripartizione dei punti organico assegnati dal MIUR

destinandoli al reclutamento di ricercatori e del personale amministrativo

esclusivamente attraverso l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale a

tempo determinato e dei lavoratori PUC;

- della Deliberazione del CdA dell'Università degli Studi di Catania del 28.12.2012,

con la quale si dà corso alla prima decisione disponendo la stabilizzazione, per

quel che qui interessa, di tre lavoratori a tempo determinato categoria D e di due

lavoratori PUC categoria D;

- di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o

conseguenziale.

FATTO

Gli odierni ricorrenti, tutti dipendenti a tempo indeterminato dell'Università

degli Studi di Catania, nel 2009 partecipavano alle Selezioni interne, per titoli ed

esami (ad es. D.D. n. 7286 del 29 giugno 2009, D.D. n. 7275 del 29 giugno 2009,

meglio specificate nell'allegato elenco), per il passaggio dalla categoria C a quella

D ovvero dalla D alla EP.

A conclusione delle stesse, pur non collocandosi in posizione utile,

risultavano idonei.

Dal ch  il legittimo interesse allo scorrimento delle graduatorie, valevoli per

un triennio, siccome previsto dalla normativa, allorch  si fossero resi disponibili i

posti corrispondenti alla qualifica.

L'Amministrazione resistente, per , nonostante sollecitata anche sulla base

dei recenti arresti giurisprudenziali, preferiva prevedere la copertura dei posti

resisi vacanti mediante la procedura di stabilizzazione dei precari assunti a tempo

determinato cos  adottando, con Deliberazione del CdA dell'Università degli Studi

del 23.12.2011, il Documento di Programmazione triennale relativo alla restante

parte del triennio 2010-2012.

Avverso questa si proponeva il ricorso n.498/2012 R.G. all'intestata Autorit 

Giudiziaria che per , con ordinanza n.311/2012 del 22.03.2012, rigettava la

richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, sostenendo non sussistere il pregiudizio grave ed irreparabile ritenendosi non essere stato escluso, con ciò accedendo alla tesi difensiva dell'Amministrazione, lo scorrimento anche delle graduatorie ove risultano inseriti i ricorrenti.

Affermazione errata ora smentita dagli odierni provvedimenti impugnati, con i quali si prosegue nella finalità programmata destinando tutti i punti organico previsti dal MIUR all'assunzione del personale esclusivamente mediante la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato e di quelli PUC.

Palesi l'illegittimità dell'operato della P.A. per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e violazione dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria - contraddittorietà manifesta

I ricorrenti, anzitutto, si dolgono del fatto che le deliberazioni impugnate sono carenti di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l'Università, in vista dell'assunzione del personale amministrativo, ad accordare la preferenza alla stabilizzazione dei precari piuttosto che allo scorrimento delle graduatorie in vigore laddove sono inseriti soggetti accertati e dichiarati idonei a seguito di procedura selettiva.

Omessa valutazione comparativa censurata da un recente arresto del Consiglio di Stato, che, in Ad. Plen. [28 luglio 2011, n. 14], condividendo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, ha insegnato che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta ormai la regola, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei

e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

In particolare, nella pronuncia si legge:

"L'Adunanza Plenaria condivide la conclusione alla quale è pervenuta l'ordinanza della Sesta Sezione, con le precisazioni di seguito enunciate.

a) Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi "estrema", secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo.

b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l'idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale.

c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso.

d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo

rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

A queste conclusioni si perviene, anzitutto, mediante l'esame della disciplina riferita all'istituto dello scorrimento delle graduatorie, che costituisce il risultato di una complessa evoluzione, univocamente orientata alla progressiva dilatazione del suo spazio applicativo".

Di quanto sopra non si ha traccia nei provvedimenti impugnati, che non contengono alcuna motivazione che dimostri l'avvenuta ponderazione dei contrapposti interessi, limitandosi gli stessi al fine a rifarsi alla precedente determinazione di programmazione, invero essa stessa viziata, e gravata, per il medesimo motivo.

E l'unica motivazione rinvenibile, peraltro non sufficiente ed idonea ai fini de quo, risulta essere viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità, poiché mentre con la stabilizzazione dei precari la P.A. assume su di se un onere economico in grado di incidere negativamente sulla compatibilità finanziaria del programma di fabbisogno di personale - come poi in realtà è accaduto per le stabilizzazioni operate nel 2010 - al contrario, con lo scorrimento della graduatoria degli idonei nessun aggravio vi sarebbe stante il blocco degli stipendi esistente sino al 31.12.2014; successivamente, il costo sarebbe limitato alla differenza della retribuzione tabellare, prevista dal CCNL, per il passaggio di categoria: somme peraltro già stanziare con pregresse determine ed utilizzate solo in parte: il che viola anche i principi di economia e risparmio perseguiti in questo

periodo.

L'annullamento dei provvedimenti in parte qua è consequenziale.

2. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – contraddittorietà manifesta

Peraltro, le determinazioni dell'Amministrazione contrastano con gli Accordi con le OO.SS. e le pregresse relative decisioni con le quali la stessa aveva manifestato l'intento di procedere alla propria riorganizzazione attraverso la valorizzazione del personale già in dotazione.

Ed invero, con la pre-intesa del 10-01-2007 e del successivo accordo sul CCI, anni 2006-2007, oggetto di deliberazione del C.A. del 30/01/2007, sono state, tra l'altro, destinate ed accantonate somme per la programmazione della progressione economica verticale (PEV).

Nelle adunanze, rispettivamente, del 26 e 30 novembre 2007, il Senato accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno adottato il "Regolamento per la progressioni economica verticale del personale tecnico-amministrativo", emanato con D.R. n. 2199 del 4 marzo 2008.

Con la pre-intesa sul CCI, anno 2008 (vedi CA 23/06/2008 p.50), sono state, tra l'altro, destinate ed accantonate ulteriori somme per la programmazione della progressione economica verticale (PEV).

Con la delibera del CdA del 23/06/2008 p.50) – Accordo sulla tempistica PEO-PEV - l'Amministrazione si è impegnata, tra l'altro, a definire un programma triennale della progressione verticale e ad utilizzare le graduatorie sulla base delle esigenze e delle risorse disponibili.

Con la Delibera del 28 luglio 2008 del Consiglio di amministrazione si è approvato il Progetto di riorganizzazione funzionale della struttura tecnica ed amministrativa

dell'Ateneo ed i criteri generali per la progressione economica verticale. E, alla luce delle notevoli esigenze di riorganizzazione e per rendere più efficienti i servizi già avviati, l'Amministrazione ha programmato la progressione verticale prevedendo di utilizzare le graduatorie nel triennio 2008-2010 fino al limite massimo di 151 unità consentite dalla normativa (per corrispondenza agli accessi dall'esterno), poi ridotte a 74 a seguito dell'entrata in vigore della L.1/2009.

In tutti i superiori documenti, si ribadisce, si evidenzia l'importanza per "la riorganizzazione dell'apparato amministrativo-gestionale che garantisca il recupero dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa" (così l'Accordo con le OO.SS.) della crescita e valorizzazione delle professionalità acquisite del personale in servizio.

Patrimonio dell'Università che andrebbe disperso, con grave nocumento proprio per il pubblico interesse e violazione dell'art. 97 della Costituzione, se alla copertura dei posti si provvedesse esclusivamente mediante la stabilizzazione dei precari assunti a tempo determinato e dei lavoratori PUC.

Quanto sopra, per la cui attuazione peraltro vi erano i Punti Organico a disposizione, si ribadisce, è stato completamente obliato, prima, nella scelta della Programmazione triennale. con ulteriore difetto di motivazione nonché eccesso di potere per contraddittorietà [in tal senso anche T.A.R. Perugia Umbria, sez. I, 28 ottobre 2011 n. 337], ed ora nelle delibere odiernamente impugnate.

Dovuto è pertanto l'annullamento.

RISARCIMENTO DANNO

A questo dovrà conseguire il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, con la condanna in tal senso dell'amministrazione anche al pagamento del risarcimento commisurato alle differenze retributive medio

tempore maturate.

Per quanto sopra

VOGLIA L'ON.LE T.A.R. ADITO

in accoglimento dei motivi aggiunti, annullare anche gli atti oggi impugnati.

Condannare quindi l'Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore pro tempore, alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera dei ricorrenti, con il pagamento agli stessi di un risarcimento commisurato alle relative differenze stipendiali.

Con vittoria di spese e compensi.

Il ricorso verte in materia di pubblico impiego ed ha valore indeterminato, talché dovuto è il contributo unificato dimezzato di €325,00.

Catania, 25 febbraio 2013

Avv. Pasquale Castorina

che, poi, venivano presentati i seguenti II motivi aggiunti:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

SEZIONE DI CATANIA

II Motivi aggiunti sul ricorso n.498/2012 R.G.

Ceraldi Calogero, nato a Bronte (CT) il 05.01.1973 Cod. Fisc. CRLCGR73A05B202B, Vigneri Davide, nato a Catania il 30.11.1976 Cod .Fisc. VGNDVS76S30C351B, Nicolosi Venerando, nato ad Aci Sant'Antonio (CT) il 13.02.1956 Cod. Fisc. NCLVRN56B13A029P, Fiumara Antonino, nato a Catania il 30.01.1957 Cod. Fisc. FMRNNN57A30C351O, Scalia Venera, nata a Catania il 21.05.1963 Cod. Fisc. SCLVNR63E61C351T, Guglielmino Antonino, nato a Catania il 28.03.1964 Cod. Fisc. GGLNNN64C28C351A, Strano Grazia, nata a Berna (CH) il 12.01.1971 Cod. Fisc. STRGRA71A52Z133M, Maugeri Grazia, nata a Catania il

12.03.1957 Cod. Fisc. MGRGRZ57C52C351Q, Maugeri Rosanna, nata a Catania il

29.11.1964 Cod. Fisc. MGRNNN64S69C351Y, Iacona Giovanni Luca, nato a

Catania il 14/07/1969 Cod. Fisc. CNIGNN69L14C351Y, Curcuruto Francesca, nata

a Linguaglossa il 20.03.1957 Cod.Fisc. CRCFNC57C60E602G, Grasso Caterina,

nata a Catania il 20.09.1975 Cod. Fisc. GRSCNR75P60C351J, Ligresti Fabrizio,

nato a Piedimonte Etneo il 07.12.1973 Cod. Fisc. LGRFRZ73T07G597W, La Giglia

Salvatore, nato a Nicosia il 08.11.1958 Cod. Fisc. LGGSVT58S08F892G, Ali

Giovanna, nata a Catania il 24.07.1957 Cod. Fisc. LAIGNN57L64C351L, Cannuli

Lucia, nata a Potenza il 17.02.1954 Cod. Fisc. CNNLCU54B57G942T, Licciardello

Alessandra, nata a Catania il 04.11.1969 Cod. Fisc. LCCLSN69S44C351G, Costa

Alberto, nato a Catania il 22.10.1963 Cod. Fisc. CSTLRT63R22C351S, Patanè

Maria Rita, nata a Giarre il 04/07/1967 Cod. Fisc. PTNMRT67L44017N, Lo Re

Giuseppe, nato a Trieste il 14.06.1952 Cod. Fisc. LROGPP52H14L424Z, Pappalardo

Giuseppina Maria Ausilia, nata a Catania il 24.05.1960 Cod. Fisc.

PPPGPP60E64C351U, Alfieri Fulvio, nato a Butera il 03.04.1969 Cod. Fisc.

LFRFLV69D03B302U, Alfieri Lorella, nata a Butera il 15.10.1967 Cod. Fisc.

LFRLLL67R55B302A, Coppola Giovanni Francesco, nato a Catania il 04.07.1970

Cod. Fisc. CPPGNN70L04C351C, Ardini Marco, nato a Catania il 22.11.1965 Cod.

Fisc. RDNMRC65S22C351C, Sammartano Carlo, nato a Belluno il 11.01.1971 Cod.

Fisc. SMMCRL71A11A757S, Geraci Maria Angela, nata ad Asti il 19.04.1972 Cod.

Fisc. GRMNG72D59A479I, Guglielmino Maria, nata a Catania il 31.03.1969 Cod.

Fisc. GGLMRA69C71C351R, e Barbagallo Alfio, nato a Catania il 14/09/1966 Cod.

Fisc. BRBLFA66P14C351L, Bonato Alessandra, nata a Catania il 07.05.1960 Cod.

Fisc. BNTLSN60E47C351S, Grasso Vincenzo, nato a Catania il 06.08.1959 Cod.

Fisc. GRSVCN59M06C351W, tutti elett.te domiciliati in Catania, via Umberto

n.296, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Castorina (Cod. Fisc. CSTPQL66P27C351W) che li rappresenta e difende per procura in calce e che indica per le comunicazioni di cancelleria il fax 095536247 ovvero la mail pasqualemaria.castorina@pec.ordineavvocaticatania.it

CONTRO

Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore e legale rapp.te pro tempore, e

NEI CONFRONTI

Ferrauto Giovanna Gabriella, Trovato Gianluca Isidoro, Sanfilippo Maria, Musumeci Emilia Cinzia, Leonardi Natalia, Danzuso Agata, Finocchiaro Daniela e Avola Maurizio

PER L'ANNULLAMENTO

- delle delibere del C.d.A. n. 142-143-152 del 28.04.2017 e del relativo verbale n. 3, nella parte in cui si decide di utilizzare i punti organico della programmazione 2016, destinati a concorsi e progressioni di carriera del personale tecnico-amministrativo, per il reclutamento di personale docente e nella parte in cui si decide la prosecuzione del processo di stabilizzazione dei lavoratori PUC e di quelli a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo [doc. 1], approvate con i Decreti del Direttore Generale del 14.07.2017 nn.2526, 2527 e 2529, pubblicati dal 21.7.2017 al 21.8.2018 [doc. 2];

- di Questi Decreti di approvazione;

- dei Decreti dell'ex Direttore Generale del 15.05.2017 nn. 1684, 1689 e 1691, pubblicati il 16.06.2017, di nomina delle commissioni per lo svolgimento delle procedure di stabilizzazione [doc. 3];

- nonché di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o

conseguenziale

E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

conseguente al ritardo nella progressione verticale e commisurato alle differenze retributive spettanti dal 01.01.2011 oltre al danno morale ed alla perdita di chance

FATTO

Gli odierni ricorrenti, tutti dipendenti a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Catania, nel 2009 partecipavano alle Selezioni interne, per titoli ed esami (ad es. D.D. n. 7286 del 29 giugno 2009, D.D. n. 7275 del 29 giugno 2009, meglio specificate nell'elenco depositato unitamente al ricorso principale), per il passaggio dalla categoria C a quella D ovvero dalla D alla EP.

A conclusione delle stesse, pur non collocandosi in posizione utile, risultavano idonei.

Dal ch  il legittimo interesse allo scorrimento delle graduatorie, valevoli per un triennio, siccome previsto dalla normativa, allorch  si fossero resi disponibili i posti corrispondenti alla qualifica.

L'Amministrazione resistente, per , nonostante sollecitata anche sulla base dei plurimi arresti giurisprudenziali, preferiva prevedere la copertura dei posti resisi vacanti mediante la procedura di stabilizzazione dei precari assunti a tempo determinato cos  adottando, con Deliberazione del CdA dell'Universit  degli Studi del 23.12.2011, il Documento di Programmazione triennale relativo alla restante parte del triennio 2010-2012.

Avverso questa si proponeva il ricorso n.498/2012 R.G. all'interessata Autorit  Giudiziaria che per , con ordinanza n.311/2012 del 22.03.2012, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, sostenendo non sussistere il pregiudizio grave ed irreparabile ritenendosi non essere stato escluso, con ci 

accedendo alla tesi difensiva dell'Amministrazione, lo scorrimento anche delle graduatorie ove risultano inseriti i ricorrenti.

Affermazione errata che veniva smentita dai successivi provvedimenti, con i quali la P.A. ha proseguito nella finalità programmata di copertura dei posti vacanti destinando punti organico esclusivamente all'assunzione del personale mediante la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato e di quelli PUC, che venivano impugnati con motivi aggiunti.

Un qualche spiraglio sembrava aprirsi allorché il C.A. dell'Università, nell'adunanza del 28.04.2016 [doc. 4], nell'approvare la programmazione triennale - reclutamento 2016-2018, stabiliva di destinare i punti organico disponibili per il personale tecnico - amministrativo, per le stabilizzazioni, i concorsi e le progressioni di carriera.

Scelta ribadita nella delibera del 30.03.2017 [doc. 5] con la quale il CdA approvava la proposta del Rettore il quale, pur prendendo atto della riduzione dei punti organico assegnati dal MIUR, confermava il piano approvato dagli Organi dell'ateneo, rinviando ad una successiva delibera la quota da ripartire tra stabilizzazioni, concorsi e progressioni di carriera.

Accadeva, però, che nella successiva delibera, assunta il 28.04.2017, il CdA destinava tutti i 14 punti organico previsti per il personale tecnico-amministrativo, per la stabilizzazione (10,5) e per l'assunzione di personale docente (3,5), rinviando ad altra data la decisione sulla risoluzione dei contenziosi, pur ritenuta opportuna; scelta incomprensibile ed illogica atteso l'utilizzo di tutti i punti a disposizione.

Palese l'illegittimità dell'operato della P.A. per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 4 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 101 convertito in Legge

30 ottobre 2013, n. 125

Il comma III della legge in epigrafe, che ha sostanzialmente normatizzato il preesistente principio espresso dalla giurisprudenza, sancisce "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza".

Disposizione che conferma il favor per lo scorrimento delle graduatorie piuttosto che per l'indizione di nuovi concorsi, con conseguente illegittimità della decisione, assunta dopo l'entrata in vigore della legge detta D'Alia, di proseguire nel processo di stabilizzazione dei soggetti con contratto a tempo determinato o dei PUC.

Dal che solo la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Ma per il vero, a prescindere da quanto sopra, la procedura di stabilizzazione è ex se illegittima ponendosi in spregio alla normativa caladata che stabilisce, in modo inderogabile, l'espletamento di concorsi per titoli ed esami.

Dal che il chiaro divieto per gli Atenei di assumere personale al di fuori di una ordinaria procedura concorsuale, per di più nei confronti di soggetti ai quali fu

stipulato il contratto all'esito di una procedura selettiva consistente nella mera valutazione di titoli e colloquio, indi con ulteriore violazione dell'art. 22 comma V del CCNL del 16.10.2008 che subordina la trasformazione del rapporto alla circostanza che l'assunzione a tempo determinato fosse avvenuta con le medesime modalità dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato.

Infatti, per questi erano prescritte due prove scritte ed una orale, giusta previsione del DPR 487/94 (art. 7) e del CCNL 2006/2009 (artt. 7 e 8).

Null'altro sarebbe da aggiungere in quanto la censura è assorbente.

2. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e violazione dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria - contraddittorietà manifesta - Violazione dell'art. 23 comma IV della L. 23/1986 - Eccesso di potere per violazione della programmazione 2016-2018

Ma anche a volere prescindere da quanto sopra, le deliberazioni impugnate sono carenti di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l'Università, in vista dell'assunzione del personale amministrativo, ad accordare la preferenza alla stabilizzazione dei precari piuttosto che allo scorrimento delle graduatorie in vigore laddove sono inseriti soggetti accertati e dichiarati idonei a seguito di procedura selettiva.

Omessa valutazione comparativa censurata dal Consiglio di Stato, che, in Ad. Plen. [28 luglio 2011, n. 14], condividendo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, ha insegnato che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta ormai la regola, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

In particolare, nella pronuncia si legge:

"L'Adunanza Plenaria condivide la conclusione alla quale è pervenuta l'ordinanza della Sesta Sezione, con le precisazioni di seguito enunciate.

a) Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi "estrema", secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo.

b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l'idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale.

c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso.

d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per

l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

A queste conclusioni si perviene, anzitutto, mediante l'esame della disciplina riferita all'istituto dello scorrimento delle graduatorie, che costituisce il risultato di una complessa evoluzione, univocamente orientata alla progressiva dilatazione del suo spazio applicativo".

Di quanto sopra non si ha traccia nei provvedimenti impugnati, che non contengono alcuna motivazione che dimostri l'avvenuta ponderazione dei contrapposti interessi.

Viepiù che l'art. 23 comma IV della L. 23/86 sancisce che "*...sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili, saranno nominati gli idonei dei concorsi già espletati, con riferimento alle rispettive aree funzionali, qualifiche e profili professionali*", così attribuendo una preferenza indiscussa alla procedura di scorrimento rispetto ad ogni altra.

Norma che ciò impone alla P.A. che, allorquando, come nel caso di specie, decide di coprire i posti, non ha più una semplice facoltà ma un preciso obbligo [Cons. di Stato, sez. VI, 12/12/2012, n. 6377; sez. VI, 29/07/2005, n. 4120; T.A.R. Lazio, sez. III, 10/01/2005, n. 117].

Obbligo qui immotivatamente disatteso, oltretutto con violazione del programma triennale 2016-2018, approvato con delibera del 28.04.2016, che prevedeva la destinazione dei punti organico disponibili per il personale tecnico-amministrativo alla stabilizzazione, ai concorsi e alle progressioni di carriera dello stesso, poiché tutti i punti organico previsti per il 2016 sono stati utilizzati, invece, per le sole

stabilizzazioni e per l'assunzione del personale docente. In quest'ultimo caso, oltretutto, spostando i 3,5 punti (più che sufficienti per le progressioni di carriera e la risoluzione dei contenziosi, atteso che la stessa Amministrazione individua a tal fine come sufficienti 2,9 punti), da una finalità ben precisa (concorsi e progressioni di carriera del personale tecnico-amministrativo), ad altra del tutto differente (reclutamento docenti).

Palese l'eccesso di potere.

L'annullamento dei provvedimenti in parte qua è consequenziale.

3. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – contraddittorietà manifesta

Né basti! Le determinazioni dell'Amministrazione contrastano con gli Accordi con le OO.SS. e le pregresse relative decisioni con le quali la stessa aveva manifestato l'intento di procedere alla propria riorganizzazione attraverso la valorizzazione del personale già in dotazione.

Ed invero, con la pre-intesa del 10-01-2007 e il successivo accordo sul CCI, anni 2006-2007, oggetto di deliberazione del C.A. del 30/01/2007, sono state, tra l'altro, destinate ed accantonate somme per la programmazione della progressione economica verticale (PEV).

Nelle adunanze, rispettivamente, del 26 e 30 novembre 2007, il Senato accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno adottato il "Regolamento per la progressione economica verticale del personale tecnico-amministrativo", emanato con D.R. n. 2199 del 4 marzo 2008.

Con la pre-intesa sul CCI, anno 2008 (vedi CA 23/06/2008 p.50), sono state, tra l'altro, destinate ed accantonate ulteriori somme per la programmazione della progressione economica verticale (PEV).

Con la delibera del CdA del 23/06/2008 p.50) – Accordo sulla tempistica PEO-PEV

- l'Amministrazione si è impegnata, tra l'altro, a definire un programma triennale della progressione verticale e ad utilizzare le graduatorie sulla base delle esigenze e delle risorse disponibili.

Con la Delibera del 28 luglio 2008 del Consiglio di amministrazione si è approvato il Progetto di riorganizzazione funzionale della struttura tecnica ed amministrativa dell'Ateneo ed i criteri generali per la progressione economica verticale. E, alla luce delle notevoli esigenze di riorganizzazione e per rendere più efficienti i servizi già avviati, l'Amministrazione ha programmato la progressione verticale prevedendo di utilizzare le graduatorie nel triennio 2008-2010 fino al limite massimo di 151 unità consentite dalla normativa (per corrispondenza agli accessi dall'esterno), poi ridotte a 74 a seguito dell'entrata in vigore della L.1/2009.

In tutti i superiori documenti, si ribadisce, si evidenzia l'importanza per "la riorganizzazione dell'apparato amministrativo-gestionale che garantisca il recupero dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa" (così l'Accordo con le OO.SS.) della crescita e valorizzazione delle professionalità acquisite del personale in servizio.

Patrimonio dell'Università che andrebbe disperso, con grave nocumento proprio per il pubblico interesse e violazione dell'art. 97 della Costituzione, se alla copertura dei posti si provvedesse esclusivamente mediante la stabilizzazione dei precari assunti a tempo determinato e dei lavoratori PUC.

Quanto sopra, per la cui attuazione peraltro vi erano i Punti Organico a disposizione, si ribadisce, è stato completamente obliato, nelle delibere odiernamente impugnate, che come detto si pongono in contrasto anche con la programmazione triennale 2016-2018 laddove i punti organico disponibili

dovevano ripartirsi tra stabilizzazione e concorsi e progressione di carriera (leggasi anche risoluzione dei contenziosi).

Dovuto è pertanto l'annullamento.

4. Eccesso di potere per illogicità manifesta – Difetto di motivazione – Violazione del principio di buona amministrazione

In via ulteriormente gradata, si evidenzia che l'operato della P.A., trasfuso nei provvedimenti gravati, è ulteriormente viziato da illogicità manifesta, poiché, pur avendo a disposizione punti organico ulteriori rispetto a quelli utilizzati per le stabilizzazioni (3.5), omette di procedere, senza alcuna motivazione, allo scorrimento delle graduatorie in favore degli idonei, che hanno proposto ricorso (per i quali sarebbero stati sufficienti due punti organico), destinandoli, invece, all'assunzione del personale docente.

Tanto così reiterando l'operato già denunciato coi precedenti motivi aggiunti.

Immotivata, illogica e posta in essere in spregio del principio costituzionale di Buona Amministrazione è la decisione di non utilizzare questi per lo scorrimento.

Anche sotto tale profilo, da annullare sono gli atti impugnati, con il riconoscimento del diritto degli esponenti allo scorrimento della graduatoria della quale sono risultati idonei.

RISARCIMENTO DANNO

Ovviamente, all'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti col conseguente scorrimento della graduatoria in favore degli esponenti, dovrà conseguire anche il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera dal 01.01.2011, data di inizio delle stabilizzazioni, con la condanna in tal senso dell'amministrazione nonché al pagamento del risarcimento commisurato alle differenze retributive medio tempore maturate.

E non si dimentichino la perdita di chances nella carriera e la frustrazione derivante dal fatto di essere sottordinati in alcuni casi a soggetti che grazie alla stabilizzazione, pur non avendo la loro professionalità, li hanno scavalcati; il che comporta un danno da risarcire in via equitativa, stante la impossibilità di quantificarlo con esattezza.

Per quanto sopra

VOGLIA L'ON.LE T.A.R. ADITO

annullare, per le censure indicate in narrativa, gli atti impugnati.

Condannare quindi l'Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore pro tempore, alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera dei ricorrenti, con il pagamento agli stessi di un risarcimento commisurato alle relative differenze stipendiali, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento per la perdita di chances e per il danno morale da liquidarsi in via equitativa.

Con vittoria di spese e compensi.

Il ricorso verte in materia di pubblico impiego; non si versa alcun contributo unificato poiché già versato al momento della presentazione del ricorso.

Catania, 14 settembre 2017 *Avv. Pasquale Castorina*

che indi era fissata l'udienza di merito;

che in tale occasione, gli esponenti, come detto, residuali a seguito delle intervenute rinunce, hanno chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati;

che il TAR, con ordinanza n.1818/2021, emessa il 03.06.2021, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti *"di tutti i soggetti stabilizzati mediante gli atti impugnati sia con il ricorso*

principale che con i motivi aggiunti, corrispondenti agli avvisi nn.6190/2010 e n.256/2012” - che si allegano al presente per farne parte integrante - con notifica per pubblici proclami, e rinviato per la trattazione alla camera di consiglio del 17.11.2021;

che gli esponenti intendono ottemperare;

tutto ciò premesso

AVVISANO

“tutti i soggetti stabilizzati mediante gli atti impugnati sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti, corrispondenti agli avvisi nn.6190/2010 e n.256/2012” ed i cui nominativi da questi si ricavano, che pende innanzi al TAR di Catania, sez. II, il ricorso indicato in narrativa, assunto al n. 498/2012 R.G., che verrà chiamato alla camera di consiglio del 17.11.2021.

Catania, 11 giugno 2021

Avv. Pasquale Castorina